



*Comune di Pozza di Fassa*

PROVINCIA DI TRENTO



*Comun de Poza*

PROVINCIA DE TRENT

prot.n. c\_g950-17/11/2015-0009943/P

Pozza di Fassa, 17 novembre 2015

Ordinanza di **messaggio in sicurezza** n. 60/2015 canna fumaria a servizio della P.M.2 della p.ed. 463 C.C.Pera, nel Comune di Pozza di Fassa, Strada Jumela n. 26.

- Gent.le Sig.ra **Rizzi Flora**  
Strada de Jumela, n.2  
Pozza di Fassa (TN)
- Gent.le Sig.ra **Bernard Michela**  
Strada de Jumela, n.2  
Pozza di Fassa (TN)
- Gent.le Sig.ra **Bernard Chiara**  
Via Monaldo Calari, n.7/02  
Bologna (BO)
- Gent.le Sig.ra **Bernard Cecilia**  
Strada Veia de Muncion, n.57  
Pozza di Fassa (TN)
- Gent.le Sig.ra **Bernard Sara**  
Strada de Jumela, n.2  
Pozza di Fassa (TN)

E p.c.

- Egr. Dott. **Chiocchetti Luigi**  
**Segretario Comunale**  
– sede
- Spett.le **Ufficio Tecnico Comunale**  
– sede
- Spett.le **Polizia Locale**  
– sede
- Spett.le **Ufficio Prevenzione Incendi**  
Via Secondo da Trento n.2  
38122 TRENTO (TN)  
[prevenzione.vvf@provincia.tn.it](mailto:prevenzione.vvf@provincia.tn.it)  
pratica rif. Nr. 34605
- Spett.le **Vigili del Fuoco volontari POZZA**  
Strada Dolomites n. 104  
Pozza di Fassa (TN)

## **ORDINANZA n. 60/2015**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la segnalazione di data 18 agosto 2015 depositata al protocollo del Comune il giorno 28 agosto 2015 al n. 7606 a firma della sig.ra Galotti ved. Succi Cimentini nella quale si segnalava il malfunzionamento della canna fumaria che attraversa la P.M. 8 della p.ed. 463 C.C.Pera, senza circostanziare le caratteristiche della canna fumaria stessa ed in particolare la sua partenza e l'esatta ubicazione;

**VISTA** la nostra lettera di data 8 settembre 2015 prot.n. 7934 con la quale si chiedeva alla sig.ra Giovanna Galotti in Succi Cimentini chiarimenti in merito a quanto non specificato nella segnalazione depositata al protocollo del Comune il giorno 28 agosto 2015 al n. 7606;

**VISTA** la risposta della signora Galotti ved. Succi Cimentini pervenuta al protocollo in data 21 settembre 2015 al nr. 8303 e in data 5 ottobre 2015 nella quale si dichiarava che la canna fumaria in oggetto parte dall'appartamento del piano terra di proprietà della Sig.ra Rizzi Flora – presso l'Hotel Crepei strada de Jumela n.2, ed attraversa la proprietà del signor Notari Giorgio Via Giordani 13 40033 Casalecchio di Reno (BO);

**RICOSTRUITO**, attraverso la documentazione del Catasto, che le unità immobiliari summenzionate sono rispettivamente le PP.MM. 2 e 5 della p.ed. 463 C.C.Pera e, attraverso il confronto incrociato tra la segnalazione e la documentazione, che la canna fumaria è di proprietà esclusiva della P.M.2;

**VISTA** la lettera del Servizio Antincendi e Protezione Civile Ufficio Prevenzione Incendi prot.n. 0456641 di data 08/09/2015 nella quale in merito alla pratica n.34605 relativa alla segnalazione Galotti Giovanna ved. Succi Cimentini giunta ai loro uffici in data 1 settembre 2015, si ribadiscono gli obblighi di legge per la costruzione e la manutenzione dei camini, considerati a norma del D.M.37/2008 impianti tecnologici;

**RILEVATO** che dalla segnalazione risulta che la canna fumaria è stata rifatta in data 2011 quando il D.M. 37/2008 era già vigente e considerato che lo stesso prevede il rilascio da parte del costruttore della relativa certificazione del materiale e della corretta posa;

**VERIFICATO** in Ufficio tecnico che tale documentazione non risulta mai pervenuta a questo servizio;

**RITENUTO** necessario per la sicurezza e l'incolumità delle cose e delle persone di dover porre rimedio a quanto segnalato nel più breve tempo possibile;

**PRESO** atto che la P.M.2 della p.ed. 463 C.C. Pera risulta intavolata a nome della signora Rizzi Flora per 2/6, della signora Bernard Michela per 1/6, della signora Bernard Chiara per 1/6, della sig.ra Bernard Cecilia per 1/6 e della signora Bernard Sara per 1/6;

**VISTO** l'art. 32 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco) del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

### **ORDINA**

- **RIZZI FLORA**, nata a Campitello di Fassa il 14 novembre 1943 e residente in Strada Jumela, 2 a Pozza di Fassa (TN), codice fiscale RZZFLR43S54B514O, in qualità di comproprietario della P.M. 2 della p.ed. 463 C.C. Pera;
- **BERNARD MICHELA**, nata a Bolzano il 09 ottobre 1970 e residente in Strada Jumela, 2 a Pozza di Fassa (TN), codice fiscale BRNMHL70R46A952W, in qualità di comproprietario della P.M. 2 della p.ed. 463 C.C. Pera;
- **BERNARD CHIARA**, nata a Bolzano il 07 dicembre 1972 e residente in Via Monaldo Calatari, 7/02 a Bologna (BO), codice fiscale BRNCHR72T47A952C, in qualità di comproprietario della P.M. 2 della p.ed. 463 C.C. Pera;



- **BERNARD CECILIA**, nata a Bolzano il 30 gennaio 1975 e residente in Strada Veia de Muncion, 57 a Pozza di Fassa (TN), codice fiscale BRNCCL75A70A952N, in qualità di comproprietario della P.M. 2 della p.ed. 463 C.C. Pera;
- **BERNARD SARA**, nata a Cavalese il 29 marzo 1980 e residente in Strada Jumela, 2 a Pozza di Fassa (TN), codice fiscale BRNSRA80C69C372F, in qualità di comproprietario della P.M. 2 della p.ed. 463 C.C. Pera;

di non utilizzare la canna fumaria in oggetto sino alla consegna della certificazione rilasciata dal tecnico che ha realizzato l'intervento nel 2011 ed aver dimostrato di aver effettuato regolarmente la manutenzione ai sensi della normativa provinciale vigente. La documentazione di cui sopra dovrà essere depositata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, pena la dichiarazione che il condotto in oggetto è inutilizzabile e lo stesso potrà essere rimesso in funzione solo dopo un nuovo lavoro di manutenzione straordinaria, per la quale dovrà essere depositata apposita domanda ai sensi dell'art. 78 della L.P.15/2015, e in seguito alla quale verrà rilasciata una nuova certificazione attestante la corretta posa e la funzionalità rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del D.M.37/2008.

#### **AVVISA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di giorni 60 - diconsi sessanta - ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 - diconsi centoventi - decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;

#### **ORDINA INOLTRE**

al Messo Comunale di Pozza di Fassa di notificare il presente provvedimento agli interessati avendo esso carattere individuale, e alla Polizia Locale di vigilare sull'osservanza dello stesso.

IL SINDACO  
(Florian Giulio)

